

Verbale assemblea ordinaria

Verbale Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione denominata: "**Associazione volontari APE**", codice fiscale 94138360360 iscritta al Registro Provinciale del Volontariato di Modena con determinazione n.22 del 02/03/2009,

Oggi 20 ottobre 2020 presso la sede di Via Ramazzini n°22 Modena, alle ore 19,00 si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione Volontari Amici di Padre Elia, a seguito della convocazione del 14 settembre 2020 diretta a tutti i soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Adeguamento statuto sociale;
- Varie ed eventuali:

A norma di statuto la presente assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo Michael Elias, il quale constato e fatto constatare che sono presenti tutti i soci in persona e per delega, e l'intero organo direttivo, dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario Lazzaro Sergio il quale accetta.

Passando al primo punto posto all'ordine del giorno

- Adeguamento statuto

Il Presidente illustra la necessità di aggiornare lo statuto sociale recependo le modifiche introdotte dal codice del terzo settore (Dlgs. 117/2017) e procede leggendo la bozza dello statuto aggiornato, e commentando gli articoli modificati.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

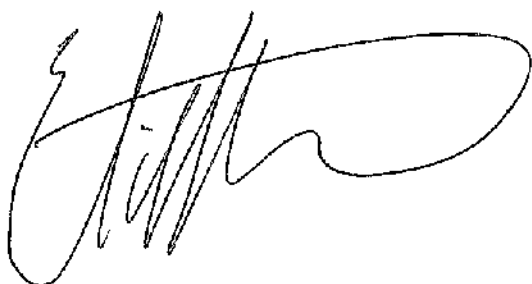
delibera

di approvare l'aggiornamento dello statuto proposto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

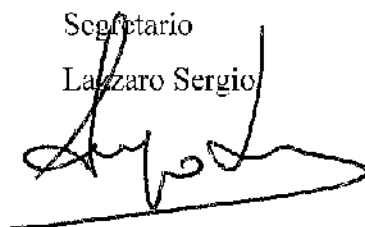
Presidente

Michael Elias



Segretario

Lazzaro Sergio



Allegato 'A'

STATUTO

Art.1 Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita in Modena Via Ramazzini n°22, l'Associazione denominata **"Associazione volontari APE - ODV"** senza fini di lucro, con sede in Modena Via Ramazzini n° 22.
- 2) L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs.3 Luglio 2017 n.117.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.
- 4) Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.
- 5) L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Art.2 Scopi e finalità

- 1) L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo la promozione in attività di volontariato, del soccorso, con i mezzi ritenuti più idonei, delle popolazioni, di qualunque parte del mondo, vittime della fame e del sottosviluppo, comunque bisognose di aiuti economico – sanitari e sociali (umanitari), in particolare accrescere la possibilità dei cittadini dei paesi poveri del mondo di accedere ai servizi sanitari e potenziare l'azione di contrasto alla povertà .
- 2) L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati
- 3) Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti **attività di interesse generale tra quelle di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 individuate dalle seguenti lettere:**
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

4) Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5) In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

Art.3 Attività

In dettaglio, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Raccogliere generi di prima necessità e denaro;
- Formare persone per collaborare nel Terzo Mondo;
- Inviare persone volontarie "in loco" per organizzare e seguire la messa in opera di quanto raccolto;
- Sostenere le iniziative economiche e socio sanitarie intraprese nel territorio dei paesi poveri, anche mediante l'invio di denaro, di beni strumentali e attrezzature, al fine di fornire e costruire impianti, strutture e quant'altro consenta l'avvio ed il consolidamento dello sviluppo economico e socio sanitario in tali paesi;

- Utilizzare i mezzi di comunicazione di massa e quant'altro utile per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della fame, delle malattie e del sottosviluppo;
- L'esercizio di ogni altra attività marginale, non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguirne il raggiungimento, I proventi di tali attività infatti saranno destinati esclusivamente ed obbligatoriamente al perseguimento di fini di solidarietà e ne sarà data specifica informazione in bilancio
- L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
- L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
- Le attività di cui al precedente articolo sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
- L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario .

Art.4 Norme sul patrimonio e Bilancio di esercizio

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative,
 - b) contributi degli aderenti;
 - c) contributi privati;
 - d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Rendite patrimoniali,
 - h) Attività di raccolta fondi e proventi
 - i) Entrate relative alle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017, che saranno specificatamente individuate in bilancio con indicazione della loro natura secondaria e strumentale.
- 4) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.5 Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art.6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
 - per recesso;
 - per mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione;
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate

Art.7 Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- 2) i soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, dal momento in cui verrà approvata la loro richiesta di adesione;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art.8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) L'Organo d'Amministrazione "il Consiglio direttivo";
- c) il Presidente.
- d) Organo di controllo contabile, che verrà costituito qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.9 L'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Ogni associato

potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina i componenti il Comitato direttivo;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
 - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti,
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, informatico e/o cartaceo, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.

Suggerisco questa formulazione in quanto più chiara
- 5) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
- 6) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
- 7) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 8) Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre

la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

- 9) Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art.10 L'Organo d'Amministrazione "Il Consiglio direttivo"

- 1) Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
- 4) Al Comitato direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - f) È vietato distribuire gli utili maturati ai soci;
 - g) L'intero patrimonio è destinato al perseguimento degli scopi di cui all'art.2

- 5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.11 Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.
- 2) Il Presidente dura in carica 3 (tre) anniⁱ ed è rieleggibile.
- 3) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.
- 4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.12 Organo di controllo contabile

- 1) L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del terz settore, è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
- 2) L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 3) Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4) Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo

decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

- 6) I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.13 Gratuità delle cariche associative

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art.14 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, c.1, del del D.LGS 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Art.16. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art.17 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore il presente statuto è esente da imposta di bollo e imposta di registro

Modena li 20/10/2020

Presidente

Michael Elias



Segretario

Lazzaro Scrgio



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 6172
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 20/10/2020 REGISTRATO IL 29/10/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3006172

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94138360360 ASSOCIAZIONE VOLONTARI APE
ID. TELEMATICO: TGU20L006172000KB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94138360360

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1